

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2010

che modifica la parte 1 dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente ai modelli di certificati sanitari per animali provenienti da aziende

[notificata con il numero C(2010) 7640]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/684/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 della direttiva 92/65/CEE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili agli scambi di cani, gatti e furetti.
- (2) La parte 1 dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE fissa il modello di certificato sanitario per gli scambi di animali provenienti da aziende, inclusi cani, gatti e furetti.
- (3) Il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e le norme relative al controllo di tali movimenti. Esso si applica ai movimenti tra Stati membri o in provenienza da paesi terzi degli animali da compagnia delle specie elencate nel suo allegato I. I cani, i gatti e i furetti figurano nella parte A e nella parte B di detto allegato.
- (4) Le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 998/2003 sono diverse a seconda che gli animali da compagnia siano trasferiti tra Stati membri o da paesi terzi a Stati membri. Le condizioni per i movimenti dai paesi terzi presentano inoltre un'ulteriore differenziazione a seconda che si tratti di paesi terzi elencati nell'allegato II, parte B, sezione 2, del suddetto regolamento o di paesi terzi elencati nella parte C del medesimo allegato.

- (5) Onde evitare che movimenti commerciali siano dissimulati fraudolentemente come movimenti non commerciali di animali da compagnia ai sensi del regolamento (CE) n. 998/2003, l'articolo 12 di detto regolamento stabilisce che gli animali da compagnia introdotti nel territorio dell'Unione in provenienza da un paese terzo diverso dai paesi di cui all'allegato II, parte B, sezione 2 dello stesso regolamento, se in numero superiore a cinque, siano sottoposti ai requisiti e ai controlli della direttiva 92/65/CEE.
- (6) Onde evitare tali pratiche e al fine di garantire l'applicazione uniforme del regolamento (CE) n. 998/2003, il regolamento (UE) n. 388/2010 della Commissione, del 6 maggio 2010, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il numero massimo di animali da compagnia di determinate specie che possono essere oggetto di movimenti a carattere non commerciale ⁽³⁾ stabilisce che le medesime norme si applicano nei casi in cui cani, gatti e furetti da compagnia in numero superiore a cinque sono introdotti in uno Stato membro in provenienza da un altro Stato membro o da uno dei paesi terzi di cui all'allegato II, parte B, sezione 2, del regolamento (CE) n. 998/2003.
- (7) Il certificato di cui all'allegato E, parte 1, della direttiva 92/65/CEE, quale modificata dalla decisione 2010/270/UE della Commissione ⁽⁴⁾, tiene conto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 388/2010.
- (8) L'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (UE) n. 388/2010 ha evidenziato che in determinati casi le disposizioni di detto regolamento incidono sproporzionatamente sui movimenti di un numero limitato di cani, gatti e furetti da compagnia soggetti a movimenti a carattere non commerciale in numero superiore a cinque per prendere parte a eventi sportivi ed esposizioni.
- (9) Per questi casi è opportuno introdurre un periodo di validità del certificato sanitario più lungo rispetto al periodo di validità dei certificati sanitari rilasciati per altre specie oggetto del certificato di cui all'allegato E, parte 1, della direttiva 92/65/CEE.

⁽¹⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.⁽²⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.⁽³⁾ GU L 114 del 7.5.2010, pag. 3.⁽⁴⁾ GU L 118 del 12.5.2010, pag. 56.

- (10) La decisione 2004/824/CE della Commissione, del 1° dicembre 2004, che stabilisce un modello di certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi e introdotti nella Comunità ⁽¹⁾ stabilisce che il certificato di cui all'allegato di tale decisione è valido per i movimenti all'interno dell'Unione per un periodo di quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio oppure fino alla scadenza della vaccinazione antirabbica, se quest'ultima data è antecedente.
- (11) Ai fini della coerenza della legislazione UE, è opportuno che la validità dei certificati relativi a cani, gatti e furetti da compagnia di cui all'allegato E, parte 1, della direttiva 92/65/CEE sia identica a quella stabilita per i certificati di cui all'allegato della decisione 2004/824/CE.
- (12) La direttiva 92/65/CEE deve pertanto essere modificata di conseguenza.
- (13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La parte 1 dell'allegato E, della direttiva 92/65/CEE è sostituita dal testo dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 358 del 3.12.2004, pag. 12.

ALLEGATO

«Parte 1 — Certificato sanitario per gli scambi di animali provenienti da aziende (ungulati, volatili, lagomorfi, cani, gatti e furetti)

92/65 EI

UNIONE EUROPEA

Certificato per gli scambi intra UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a. N. di riferimento locale			
	Indirizzo		I.3. Autorità centrale competente					
	Codice postale		I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome		I.6. N. di certificati originali annessi		N. di documenti di accompagnamento			
	Indirizzo		I.7.					
	Codice postale							
	I.8. Paese di origine	Codice ISO	I.9. Regione di origine	Codice	I.10. Paese di destinazione	Codice ISO	I.11. Regione di destination	Codice
	I.12. Luogo di origine Azienda <input type="checkbox"/>		I.13. Luogo di destinazione Azienda <input type="checkbox"/> Stabilimento <input type="checkbox"/> Organismo riconosciuto <input type="checkbox"/> Centro sperma <input type="checkbox"/> Gruppo embrioni <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>		Nome		N. di riconoscimento	
	Indirizzo		Nome		Indirizzo		N. di riconoscimento	
	Codice postale		Codice postale					
I.14. Luogo di carico Codice postale		I.15. Data e ora della partenza						
I.16. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>		I.17. Transportatore Nome Indirizzo Codice postale				N. di riconoscimento		
Identificazione								
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice NC)		I.20. Quantità		
I.21.				I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/del contenitore				I.24.				
I.25. Merce certificata per: Allevamento <input type="checkbox"/> Ingrassamento <input type="checkbox"/> Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/> Macellazione <input type="checkbox"/> Animali da compagnia <input type="checkbox"/> Organismo riconosciuto <input type="checkbox"/>								
I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/>		Paese terzo		Codice ISO		I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/>		
Paese terzo		Codice		Stato membro		Codice ISO		
Punto di entrata		Numero del PIF		Stato membro		Codice ISO		
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/>		Paese terzo		Codice ISO		I.29. Tempo previsto per il trasporto		
Punto di uscita		Codice						
I.30. Ruolino di marcia Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>								
I.31. Identificazione della merce								
Specie (nome scientifico)		Metodo di identificazione		N. di identificazione		Sesso		
						Età		
						Quantità		

UNIONE EUROPEA

92/65 EI Animali provenienti da aziende (ungulati, volatili, lagomorfi, cani, gatti e furetti)

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>Parte II:</p> <p>(¹) Cancellare la menzione non pertinente.</p> <p>(²) Non si applica a cani, gatti e furetti da compagnia.</p> <p>(³) Su domanda di uno Stato membro che beneficia di garanzie supplementari ai sensi della normativa dell'UE.</p> <p>(⁴) Il periodo di validità del presente certificato è 10 giorni dalla data del rilascio, ad eccezione di cani, gatti e furetti da compagnia per cui il certificato è valido per un periodo di quattro mesi oppure fino alla scadenza della vaccinazione antirabbica riportata nella sezione IV del passaporto, se quest'ultima data è antecedente.</p> <p>— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.</p>		
<p>Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale.</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Unità veterinaria locale:</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:»</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>N. UVL:</p> <p>Firma:</p>		